

Reclami dopo la chiusura liti

Tra le due scadenze la «staffetta» dovrebbe scattare il 1° aprile

Dario Deotto

Tra la chiusura delle liti pendenti e il nuovo istituto del reclamo e della mediazione si crea una vera e propria staffetta dei termini prevista per la sanatoria delle liti. Come è stato riportato nei giorni scorsi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 e del 22 gennaio), un emendamento approvato al decreto legge "milleproroghe" interviene a

entro il 2 aprile prossimo (la scadenza originaria era il 30 novembre 2011). Rimangono fermi tutti gli altri termini, tra cui quello previsto per la presentazione della domanda di definizione, che resta stabilito (anch'esso) al 2 aprile 2012.


Questo emendamento modifica la realtà sarebbe quella del 31 marzo 2012, ma essendo un sabato, slitta all'indomani successivo, determina una vera e propria staffetta con il nuovo istituto del reclamo e della mediazione che parte dal prossimo 1° aprile. Per la precisione, il nuovo istituto del reclamo si applica a partire dagli atti notificati (e non emessi) dal 1° aprile 2012.

Definizione delle liti e reclamo sono comunque strettamente legati. Il reclamo, che modifica molte regole del processo tributario, è stato, in pratica, l'«assistente» per giustificare la definizione delle liti pendenti. In sostanza, serviva una sorta di mini riforma per giustificare il ricorso alla sanatoria. Se si considera l'ambito oggettivo sia delle liti pendenti che del reclamo ci si può tranquillamente accorgere di tutto ciò: entrambi si riferiscono agli atti emessi dall'agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro.

Probabilmente è per questo che la normativa sul reclamo è stata elaborata senza grosse ponderazioni e approfondimenti. In sostanza, la norma (articolo 17-bis del decreto legislativo 546/1992) stabilisce che, per le controversie fino a 20.000 euro, chi intende proporre ricorso risulta obbligato a presentare preventivamente il reclamo, con abolizione contestuale, per tali controversie, della conciliazione giudiziale. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e il reclamo può contenere una proposta di mediazione. Se la proposta di mediazione non è contenuta nel reclamo (in quanto il ricorrente chiede soltanto l'annullamento dell'atto), sarà amministrato finanziariamente a forma di ufficio.

In tutto questo vi sono però molte cose che sfuggono. La principale è quella del rapporto con l'accertamento con adesione, più volte "sponsored" dalla stessa amministrazione finanziaria, per evitare inutili controversie tra contribuente ed ufficio. Di fronte a un atto di accertamento, il contribuente può sicuramente presentare istanza di accertamento con adesione. Se non viene raggiunto un accordo in contraddittorio, il contribuente

L'anticipazione



Sul Sole 24 Ore dello scorso 21 gennaio erano stati anticipati i contenuti della proroga della sanatoria delle liti pendenti. Lo siltamento è disposto in un emendamento approvato al decreto legge

se confermata nel testo definitivo della legge di conversione al decreto legge nella versione attuale, sposta solo la data in cui si considera la lite pendente (dal 31 maggio al 31 dicembre 2011) e quella di versamento (dal 30 novembre 2011 al 31 marzo 2012). Tutti gli altri adempimenti resteranno invariati.

Il quadro

TEMPI DI MEDIAZIONE E SANATORIA

A PARTIRE DA APRILE 2012

PARTI LA MEDIAZIONE

La proposta di mediazione obbligatoria deve essere fatta dal contribuente per poter poi espone la via del ricorso. In caso di inattuazione, la procedura riguarda le liti per importi inferiori a 20mila euro.

LA SOSPENSIONE

Tutti i termini relativi alle liti pendenti, fino alla fine, sono prorogati. Questo riguarda le attività processuali in contenzioso tributario.

ENTRO IL 2 APRILE 2012

LA CHIUSURA PER I CONTRIBUENTI

I contribuenti che intendono avvalersi della sanatoria delle liti pendenti, secondo l'emendamento approvato al decreto sulle proroghe, devono effettuare sia il versamento che presentare l'istanza

LA COMUNICAZIONE

Gli uffici competenti (Commissioni tributarie, Commissioni di cassazione, Ispettorato tributario) sono stati definitivamente

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011

LA PENDENZA

Le liti che possono essere sanate (per un importo inferiore ai 20mila euro) devono risultare pendenti al momento del 31 dicembre 2011 (nel caso venga approvata la proroga).

LA SANATORIA

L'amministrazione tributaria deve presentare ai contribuenti, comunicando al contribuente, le liti che possono essere sanate fino al 31 dicembre 2011.

OPINIONE DI DARIO DEOTTO

Noi che stampavamo i documenti su carta. Noi che archiviamo i documenti in cartella.